



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli



Ministero dello Sviluppo Economico



ARMA dei Carabinieri

PROTOCOLLO OPERATIVO

TRA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

ARMA DEI CARABINIERI

L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, nella persona del Direttore Generale, Dott. Marcello Minenna, di seguito denominata anche "ADM",

l'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Capo del II Reparto del Comando Generale, Gen. B. Giuseppe De Riggi, di seguito denominata anche "ARMA",

e
il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, Dott.ssa Loredana Gulino, di seguito denominato anche "MISE",

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, istitutivo dell'ADM, articolata in strutture centrali e territoriali;

VISTO l'articolo 23-quater, comma 1, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto, tra l'altro, a far data dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato* (A.A.M.S.) nell'*Agenzia delle dogane*, denominata AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI;

VISTO che l'ADM svolge, in aggiunta al ruolo di tutela degli interessi erariali, attività di concorso alla tutela della salute dei cittadini, controllando, anche attraverso i propri laboratori chimici, le merci in ingresso nell'Unione Europea e contrastando fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione e traffico illecito di merci non conformi alla normativa sanitaria vigente;

VISTO che l'ADM monitora e analizza, mediante la creazione e la gestione di banche dati, nonché attraverso la *Sala analisi* della *Direzione antifrode e controlli*, i flussi commerciali e le altre informazioni in possesso, allo scopo di elaborare profili di rischio, per orientare e rendere più efficace l'attività di controllo;

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2017, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", ai sensi del quale l'ARMA, attraverso il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, che opera con le proprie articolazioni e con il supporto dei Reparti dell'Organizzazione territoriale, svolge:

- in via esclusiva, le funzioni di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanità, fronteggiando le situazioni di criticità nelle quali sia a rischio la salute dei cittadini;
- in via preminente, attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza dei prodotti, per la salute dei consumatori nell'acquisto e l'utilizzo di giocattoli, sostanze chimiche, cosmetici e dispositivi medici;

VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 93, come modificato dal dPCM 12 dicembre 2019, n. 178, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*" e tenuto conto, in particolare, delle competenze della *Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso con il contagio da Covid-19;

VISTA la legge n. 27 del 24 aprile 2020, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", e in particolare l'articolo 16, comma 2, secondo cui fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio;

CONSIDERATA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 107886 del 23 aprile 2020, la quale prevede che le mascherine filtranti generiche possono superare i controlli presso le Autorità doganali territoriali, ai fini dell'immissione in commercio, solo nel rispetto delle sottoindicate condizioni:

- non devono recare la marcatura CE;
- devono indicare espressamente che non si tratta di un Dispositivo Medico (DM) o Dispositivo di Protezione Individuale (DPI);
- devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa;
- non sono utilizzabili quando sia prescritto l'uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro) bensì, solo a titolo di esempio, quando sia ritenuta comunque utile la copertura di naso e bocca a fini igienico ambientali e per uso della

collettività;

CONSIDERATO che la circolare del Ministero della Salute n. 3572 del 18 marzo 2020 impone che i produttori di mascherine generiche garantiscano che:

- le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione prevista dai prodotti;
- la filiera produttiva delle stesse debba essere tracciabile;

COSIDERATO che in ragione di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del consumo*" e, in particolare, per i profili di sicurezza, dagli articoli da 102 a 113, il produttore è tenuto a indicare:

- tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto;
- in base al prodotto o al suo imballaggio, l'identità e gli estremi del produttore stesso;
- il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;

CONSIDERATO che il MISE garantisce la conformità e la sicurezza dei prodotti destinati al consumatore finale e non, attraverso azioni di vigilanza sulle merci già immesse sul mercato e su quelle importate dagli Stati extracomunitari che, in base alle previsioni dell'art. 27 del Regolamento comunitario 765/2008, vengono sottoposte a fermo doganale;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle Parti a strutturare una collaborazione che preveda sinergie per l'effettuazione di controlli di conformità e sicurezza, al fine precipuo di garantire la tutela della salute dei consumatori:

- sui prodotti importati nel territorio nazionale e destinati all'utilizzo come mezzi di contrasto al Covid-19;
- sui prodotti generici che, consapevolmente e su base volontaria, possono essere utilizzati dalla popolazione come forma di protezione ambientale non specificamente mirate al contrasto al COVID-19;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO OPERATIVO

Art. 1

Ambiti di collaborazione

Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ADM, l'ARMA e il MISE, di seguito denominati "*Parti*", in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.

Le aree di intervento riguardano lo scambio di informazioni concernenti le movimentazioni transfrontaliere di mascherine e prodotti richiamati nel preambolo, per le finalità di cui al successivo art. 2, con particolare riferimento:

- all'individuazione della loro origine, dei soggetti coinvolti nella loro immissione all'interno del territorio nazionale e dei loro destinatari finali;

- all'accertamento sull'effettiva qualità della merce importata;
- alle verifiche sul rispetto della normativa vigente e del principio di salvaguardia della salute della popolazione nella distribuzione e nell'utilizzo della merce importata.

Art. 2

Impegni delle Parti

In relazione agli ambiti di collaborazione individuati:

- l'ADM metterà a disposizione delle Parti, nei termini di cui all'art. 1, il proprio patrimonio informativo e i propri laboratori per condurre, in relazione agli strumenti e alle competenze a disposizione, analisi merceologiche e chimiche idonee ad attestare la qualità di merci, beni e prodotti, la loro conformità alle leggi vigenti, la loro eventuale pericolosità per la salute dei cittadini e l'autenticità delle loro certificazioni, dichiarazioni di conformità e marcature CE;
- l'ARMA, tramite le articolazioni del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, con l'eventuale supporto dei Reparti dell'Organizzazione territoriale, fatte salve prioritarie esigenze di servizio, svolgerà verifiche volte a:
 - accertare la regolare messa in vendita delle mascherine soggette a svincolo doganale con prescrizioni¹;
 - evitare la commercializzazione di prodotti pericolosi per la salute;
 - contrastare l'impropria vendita come DPI delle mascherine declassate come materiale generico;
 - verificare, su segnalazione del MISE, la corretta distribuzione e messa in vendita di prodotti sdoganati secondo modalità conformi a quelle indicate dallo stesso Dicastero;
- il MISE, anche attraverso apposite circolari, volte a fornire indicazioni generali sui controlli doganali, fornirà supporto alle Parti per condurre verifiche concernenti:
 - l'autenticità delle certificazioni, delle dichiarazioni di conformità dei prodotti e della marcatura CE delle merci oggetto delle verifiche;
 - l'autenticità e la corrispondenza delle certificazioni di conformità dei prodotti e delle aziende, in fase di sdoganamento delle merci;
- le Parti si impegnano a programmare una specifica campagna informativa, via *social*, *web* e con iniziative specifiche, atta a divulgare una corretta informazione sui prodotti di protezione e sulle mascherine, al fine di permettere un uso consapevole dei prodotti e un'emarginazione dell'utilizzo dei prodotti contraffatti, scadenti o nocivi.

Art.3

Referenti

Per l'attuazione del Protocollo e per soddisfare le reciproche richieste di collaborazione sono

¹ Tali vincoli, prescritti da ADM all'esito di un processo verbale di constatazione, potranno ricomprendere, a seconda dei casi:

- l'obbligo di conservazione e divieto di distribuzione;
- l'obbligo di tracciamento delle movimentazioni;
- l'obbligo di apposizione di indicazioni, istruzioni ed etichette che indichino chiaramente che la mascherina non garantisce in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi la indossa;
- l'obbligo di presentazione di una dichiarazione del produttore che attesti che la mascherina non arreca danni e non determina rischi aggiuntivi per gli utilizzatori.

individuati quali referenti:

- per l'ADM, il Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- per l'ARMA, il Capo del II Reparto del Comando Generale dell'ARMA dei Carabinieri (al riguardo, le richieste di collaborazione dovranno pervenire all'indirizzo e-mail *cgopzcs@carabinieri.it*);
- per il MISE, il Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 4

Sicurezza delle informazioni e riservatezza

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate:

- al rispetto del segreto istruttorio, di cui all'art. 329 del codice di procedura penale;
- ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*".

Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art.5

Oneri

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.

Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art. 6

Durata, integrazioni e modifiche

Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione e per tutto il periodo di adozione delle misure straordinarie volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19 richiamate in premessa.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.

Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché

dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E
DEI MONOPOLI
(Dott. Marcello Minenna)

IL DIRETTORE GENERALE
*della Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, la Tutela del Consumatore e
la Normativa Tecnica del Ministero dello
Sviluppo Economico*
(Dott.ssa Loredana Gulino)

IL CAPO DEL II REPARTO DEL
COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI
(Gen. B. Giuseppe De Riggi)